

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 15.12.2022



**REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI INTERNI DELLE
COMMISSIONI DI GARA**



Premessa

CTM, qualificata impresa pubblica operante nei settori speciali, è tenuta ad applicare la disciplina della Parte II - Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'art. 77 di tale decreto, "Commissione giudicatrice" prevede che "limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.... i Commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'albo istituito presso Anac". Solo nel caso di forniture/servizi sotto la soglia comunitaria o lavori inferiori a € 1.000.000 è possibile nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione.

Per espressa previsione della suddetta norma, la disciplina di cui sopra non si applica alle procedure di aggiudicazione effettuate da enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando queste svolgono un'attività rientrante nell'ambito dei settori speciali.

Il presente Regolamento delinea le regole generali per la nomina dei componenti interni delle Commissioni giudicatrici, fissando i requisiti morali di competenza e di esperienza dei Componenti, nel rispetto del principio di trasparenza, che deve essere presente in ogni aspetto inerente gli acquisiti pubblici.



Art.1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento, di seguito per brevità chiamato "Regolamento", contiene l'indicazione delle regole di competenza e trasparenza per la nomina delle Commissioni di gara, composte da componenti interni a CTM, nell'ambito delle procedure di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art.2 NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione viene nominata con determinazione del Direttore Generale, sentito il RUP, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Come stabilito dalle disposizioni che seguono, la nomina tiene conto delle aree di competenza/esperienza necessarie in funzione dell'oggetto della procedura, e dei requisiti richiesti

Il personale in servizio non ha diritto ad alcuna remunerazione per lo svolgimento della funzione di commissario o segretario. L'espletamento della funzione di Commissario, salvo il possesso obbligatorio dei requisiti previsti, costituisce dovere d'ufficio a cui il dipendente può sottrarsi solo per comprovate motivazioni. Il RUP. può essere nominato commissario nel solo caso in cui non abbia in alcun modo contribuito alla redazione degli atti di gara o comunque non abbia svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In questo caso assume la Presidenza della Commissione.

Il Presidente della Commissione giudicatrice è scelto preferibilmente fra i dipendenti di livello contrattuale più elevato. Oltre ai componenti effettivi, può essere nominato uno o più componenti supplenti.

Con l'atto di nomina della Commissione sono attribuiti anche i compiti di segreteria.

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, si provvede a riconvocare la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione stessa nonché il caso in cui sia giudizialmente disposta una nuova valutazione della Commissione in composizione diversa. Nel caso in cui uno o più dei commissari non possano più espletare l'incarico, si procede a una nuova nomina.



Art. 3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA

La Commissione è costituita di norma da n. 3 (tre) commissari.

In caso di procedure di affidamento che richiedano una pluralità di competenze per la valutazione delle offerte tecniche, il numero dei commissari può essere aumentato a n. 5 (cinque).

I compiti di segreteria, consistenti in funzioni di verbalizzazione e di supporto di varia natura sono svolti dal personale CTM con esperienza in tale ambito.

Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE DEI COMMISSARI

La selezione dei commissari deve essere improntata ai principi di competenza ed esperienza, di trasparenza e, compatibilmente con la struttura organizzativa di CTM, di rotazione.

- Competenza e esperienza

Sono valutate in relazione all'oggetto della procedura, nonché sulla base delle competenze e delle esperienze comunque necessarie ai fini di una compiuta valutazione tecnico/economica delle offerte, ivi inclusi gli inerenti profili in materia ambientale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ulteriori aspetti rilevanti nella singola fattispecie.

Rileva il titolo di studio nella/e area/e afferente/i l'oggetto della procedura e un'adeguata esperienza lavorativa, maturata nella gestione di contratti o di progetti relativi alla/e area/e afferente/i l'oggetto della procedura.

- Trasparenza

I nominativi dei Componenti la Commissione, con i relativi CV attestanti il possesso dei requisiti di competenza ed esperienza, sono pubblicati sul sito istituzionale CTM.

- Rotazione

Compatibilmente con la struttura organizzativa di CTM, nelle procedure ad evidenza pubblica la Commissione, rispetto alla precedente procedura di gara, dovrà variare per almeno 2/3.



REQUISITI DEI COMPONENTI

I componenti delle Commissioni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere un dipendente di CTM con inquadramento minimo di coordinatore d'ufficio, salvo i casi di particolare esperienza e competenza nella materia oggetto della procedura, risultanti dal CV del componente.

b) assenza di condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

c) insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;



- d) non aver concorso in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- e) di non aver alcun interesse nello svolgimento della procedura d'acquisto così come definito dall'art.42 del D.L. 50/2016.
- f) l'assenza di incompatibilità con altri incarichi, come definiti all'art. 77, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- g) l'assenza di qualsivoglia causa di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile, rispetto ad uno o più concorrenti.

MODALITA' DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

All'atto dell'assegnazione dell'incarico, a è necessario il rilascio da parte dei soggetti designati di apposita dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di cui alle disposizioni precedenti.

CTM effettua i controlli a campione sulla veridicità e sulla correttezza delle dichiarazioni rilasciate in ordine al possesso dei requisiti.

I commissari che versino in una situazione di conflitto di interesse devono darne comunicazione all'organo tenuto alla nomina ed astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui sopra costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Quando la Commissione viene chiamata a compiere scelte decisorie, valutative e discrezionali deve essere sempre presente il plenum dei commissari.

In caso di documentato impedimento di uno o più commissari alla partecipazione alle sedute della Commissione, dovrà essere nominato un membro supplente.

Ai membri supplenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli

La Commissione di gara può svolgere l'attività di rispettiva competenza a distanza, attraverso l'utilizzo di procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Nel verbale delle operazioni svolte a distanza dovranno essere specificate le modalità e gli strumenti di partecipazione utilizzati.



PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento è pubblicato su sito istituzionale CTM ai seguenti indirizzi:

<https://ctmcagliari.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/gestione-dei-contratti.html>

<https://ctmcagliari.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/gestione-dei-contratti.html>

Per il trattamento dei dati personali si rimanda al documento “Informativa sul trattamento dei dati personali” pubblicato sul sito istituzionale CTM ai medesimi indirizzi di cui sopra